

## Risposta n. 101/2026

***OGGETTO: Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost – Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'ente pubblico istante (di seguito "*Istante*" o "*Ente*") rappresenta di aver incrementato le proprie funzioni ed attività istituzionali per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che sopprimendo l'INPDAP ha attribuito le relative funzioni all'*Ente*, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle relative gestioni amministrative dall'ente soppresso.

Al riguardo, l'*Istante* specifica che il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, «*nell'istituire l'INPDAP, stabilì che in tale Ente confluissero tutte le gestioni amministrative dagli Enti soppressi nonché la Casse pensioni amministrative dall'allora*

*competente Direzione Generale degli istituti previdenziali incardinata presso il Ministero del Tesoro».*

Per quanto di specifico interesse, l'Istante evidenzia che l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 istitutiva presso l'ente soppresso la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti.

Con il decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, è stato adottato il «*regolamento recante la disciplina organica della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che detta la disciplina delle prestazioni, erogate in favore dei dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici al Fondo di previdenza e credito, costituite da un articolato catalogo di prestazioni creditizie e sociali, divenute nel tempo, un punto di riferimento nel panorama delle azioni di welfare per il personale del settore pubblico*».

Tra le suddette prestazioni l'Istante eroga «*prestazioni afferenti ai settori dell'istruzione e della formazione; in particolare tra gli interventi a favore degli iscritti previsti nell'articolo 1 del regolamento sopra richiamato, l'Istituto provvede al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti*».

L'Istante sottolinea che, come previsto dall'articolo 4 del d.m. n. 463 del 1998, la gestione in argomento ha una propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria, con un proprio patrimonio ed entrate proprie. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 2 del citato d.m., la gestione «*è finanziata in via principale dai contributi obbligatoriamente versati dai dipendenti in attività di servizio e dai pensionati iscritti alla medesima, nella misura, rispettivamente, dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile e dello 0,15% dell'ammontare lordo dell'assegno di pensione*».

Con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l'*Ente* riferisce che sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti della gestione pubblica, mentre i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - tra i quali rientrano i dipendenti dell'*Ente* - possono aderirvi facoltativamente, tramite formale manifestazione di volontà.

Da ultimo, l'*Ente* rappresenta che *«medesime caratteristiche presentano le gestioni dei iscritti alla gestione Assistenza Magistrale e al Fondo Ipost, anch'esse oggetto di annuale pubblicazione di bando di concorso per le borse di studio»*.

Tutto ciò premesso, con riferimento al *«Bando di concorso borse di studio riservate a corsi universitari di laurea e corsi universitari di specializzazione post lauream»*, pubblicato annualmente, con cui è prevista l'erogazione di borse di studio di importo fisso pari ad euro 2.000, l'*Istante* rappresenta quanto segue.

Il bando di concorso prevede due distinte figure: il *«titolare del diritto»* e il *«beneficiario/richiedente»*.

Il *«titolare del diritto»* è individuato tra i seguenti soggetti:

*«- il dipendente iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con iscrizione attiva, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo di vigenza del presente Bando;*

*- il pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*

*- il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;*

- *il dipendente iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale con iscrizione attiva, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo di vigenza del presente Bando; - il pensionato utente della Gestione Assistenza Magistrale;*

- *l'iscritto al Fondo ex Ipost con iscrizione attiva, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo di vigenza del presente Bando».*

Si identifica come «beneficiario/richiedente», invece, «*lo studente maggiorenne - iscritto per l'anno accademico oggetto del bando a Corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti, Corsi universitari di specializzazione post lauream - individuato tra i figli o orfani del titolare del diritto in possesso di alcuni requisiti di ammissione indicati nel punto 3 del bando, tra i quali si elencano:*

- *età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;*
- *non aver già fruito, per l'anno accademico 2022/2023, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50% dell'importo della borsa di studio messa a concorso;*
- *non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico per il quale si concorre;*
- *aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato dall'Ateneo, relativi all'anno accademico per il quale si concorre;*
- *aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico per il quale si concorre;*

- *aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 (data dalla somma dei voti di ogni esame, moltiplicata per il numero di CFU "crediti formativi universitari" di ogni esame, divisa per la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi);*

- *nel caso di conseguimento del diploma di laurea nel medesimo anno accademico per il quale si concorre, aver riportato una votazione non inferiore a 88 su 110 o equivalenti».*

L'erogazione delle borse di studio, entro i limiti stabiliti nel bando, avviene tramite la predisposizione di graduatorie elaborate secondo i seguenti criteri:

- *punteggio assegnato alla classe di indicatore ISEE;*

- *«media ponderata dei voti degli esami sostenuti nell'anno accademico 2022/2023, rapportata in centesimi, o, se più favorevole, il voto di laurea, parimenti rapportato in centesimi, nel caso in cui detto titolo sia stato conseguito nell'anno accademico oggetto del bando».*

L'Ente chiarisce, inoltre, che *«l'assegnazione delle borse di studio di importo fisso non è finalizzata al mero rimborso delle spese accademiche, tant'è che non è richiesta alcuna documentazione di sostenimento delle medesime, ma è finalizzata alla premiazione degli studenti, figli di iscritti, che conseguono i migliori risultati accademici».*

Tutto ciò premesso, l'Istante riferisce di aver ricevuto da un contribuente, beneficiario di tale prestazione in qualità di figlio di iscritto alla gestione, richiesta di rettifica della CU 2021 (anno di imposta 2020).

Pertanto, l'Istante chiede:

- in via preliminare, se in qualità di sostituto di imposta, sia tenuto ad accogliere per il caso specifico la richiesta del beneficiario di esentare la prestazione e se tale interpretazione possa essere estesa d'ufficio o con richiesta a tutti i casi simili;
- in via principale, di indicare la corretta qualificazione delle borse di studio in questione ai fini Irpef per i beneficiari e conseguentemente ai fini IRAP per l'*Ente*

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Preliminarmente, l'*Istante* riferisce di avere da sempre considerato le borse di studio in questione come redditi imponibili assimilati al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di aver rilasciato agli interessati la relativa certificazione reddituale, indicando il reddito al punto 2 della CU, in quanto *«non si riviene nell'ordinamento giuridico espressa statuizione in ordine alle esenzioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle predette borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti»*, nonché, come chiarito in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, di aver applicato ai redditi in questione le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR.

In risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'*Istante* ha altresì evidenziato che tale trattamento fiscale è stato sino ad ora applicato anche alla luce della nota del 2 agosto 2000, con cui il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario delle *«borse di studio erogate dal "Fondo di previdenza e credito"», istituito con legge n. 662 del 23 dicembre*

1996, art.1, comma 245» presso l'INPDAP, in favore dei figli o orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato e dei dipendenti degli enti locali.

L'Ente evidenzia, inoltre, che l'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, elenca tra i redditi assimilati a lavoro dipendente *«le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante»*. Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, *«Nello specificare quest'ultima circostanza il legislatore ha inteso sancire che l'autonoma previsione tributaria di cui all'articolo 47 [ndr. attuale articolo 50 del TUIR] deve essere riferita esclusivamente a quelle ipotesi in cui la percezione delle somme ad uno degli anzidetti titoli non avvenga in dipendenza del rapporto di lavoro dipendente»*.

A parere dell'Istante, tale principio è stato ribadito nella risoluzione 21 novembre 2002, n. 365/E, nella quale viene evidenziato che *«Al di fuori quindi delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla lettera c) dell'articolo 47 [ndr. attuale articolo 50 del Tuir] del Tuir»*.

Diversamente, se il beneficiario è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, come chiarito nella medesima circolare n. 326 del 1997, *«le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente (...) le somme corrisposte al suindicato titolo al lavoratore dipendente, per se stesso o per i familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, anche non*

*fiscalmente a carico, possono essere, in linea di principio, escluse, invece, da tassazione se ricorrono i presupposti di cui al comma 2, lettera f), del citato articolo 48 [ndr. attuale articolo 51]».*

Al riguardo, l'Ente specifica che l'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR esclude alla concorrenza del reddito di lavoro dipendente «*le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari* ».

A seguito della richiesta di rettifica della CU da parte di un beneficiario, l'Istante evidenzia che ai fini del corretto inquadramento fiscale delle borse di studio erogate ai beneficiari iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, sia necessario qualificare il rapporto giuridico tra l'iscritto e il fondo.

Al riguardo, l'Istante ritiene che «*il diritto/obbligo di iscrizione al fondo è ascrivibile all'esistenza attuale o passata di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione*».

Qualora il reddito in questione sia qualificabile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, ai sensi della lettera *f-bis*) «*le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore dei familiari di cui all'articolo 12*».

Nella risposta a interpello pubblicata il 28 novembre 2024, n. 231, è stato chiarito che «*Le borse di studio erogate dall'Istante sono invece finalizzate a premiare*

*il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario. Pertanto, non si ritiene necessario che i dipendenti producano una documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di dette somme».*

Tanto premesso, l'Istante ritiene che le borse di studio in questione possano essere inquadrare ai fini IRPEF nell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR. Conseguentemente, le somme ad esse ascrivibili vanno escluse dalla base imponibile IRAP di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 50, comma 1, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente *«le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».*

Qualora, invece, tra il soggetto erogante e il beneficiario intercorra un rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR, *«le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»* non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in deroga al principio di

onnicomprensività che attrae nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori erogati in relazione ai rapporti di lavoro.

Il quadro normativo sopra delineato, dunque, differenzia il trattamento fiscale delle borse di studio in base al rapporto che lega il percettore e l'erogatore:

- in caso di sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, la borsa di studio è fiscalmente inquadrabile nella categoria dei redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, qualora la borsa di studio venga erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti in favore dei familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, in deroga al generale principio di onnicomprensività, questa non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR;

- qualora il beneficiario non sia legato all'erogatore da un rapporto di lavoro dipendente, la borsa di studio rientra nella categoria dei redditi assimilati a reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *c*), del TUIR.

Al riguardo, con nota prot. 2000/143860 del 2 agosto 2000, il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, in risposta a un quesito posto dall'INPDAP, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini Irpef e Irap, delle borse di studio erogate dal "Fondo previdenza e credito", istituito dall'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, come precisato nella circolare n. 326 del 1997, *«il trattamento fiscale delle erogazioni poi effettuate dagli enti o dalle casse in forza dei contributi versati, deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l'imposizione sui redditi, e, pertanto, dette prestazioni sono assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle*

*categorie di reddito previste nell'articolo 6 del Tuir». Pertanto, il Ministero delle Finanze ha ritenuto che «le somme in discorso, poiché costituiscono borse di studio, devono essere qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a norma dell'art. 47 [ndr. ora articolo 50], comma 1, lett. c) del Tuir e, pertanto, essere assoggettate a tassazione».*

Per quanto concerne l'Irap, nella citata nota, il Ministero delle Finanze ha precisato che *«le somme erogate a titolo di borsa di studio concorrono alla formazione della base imponibile del soggetto erogatore».*

Inoltre, come chiarito con la risoluzione 21 novembre 2002, n. 365/E, *«Al di fuori quindi delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla lettera c) dell'articolo 47 del Tuir [ndr. ora articolo 50]».*

Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si ritiene corretto il trattamento fiscale fino ad ora applicato dall'*Istante*, in linea con la precedente nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate del 2 agosto 2000, che qualifica le borse di studio in parola come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

Conseguentemente, ai fini IRAP, le borse di studio concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM  
(firmato digitalmente)**